

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI  
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA  
DELLA SCHEDA INTERVENTO N. 1 "Realizzazione pista ciclopedonale lungo le  
sponde dell'Agogna" SUA N. 1,

TRA

il COMUNE DI BORGOMANERO, CF 82001370038 con sede legale in Borgomanero (NO), Corso Cavour n. 16, CAP 28021 PEC protocollo@pec.comune.borgomanero.no.it, rappresentato da sig. SERGIO BOSSI il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di SINDACO PRO TEMPORE dell'ente suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione n..... del..... (*indicare estremi atto autorizzativo alla sottoscrizione*)

il COMUNE DI BRIGA NOVARESE, CF 00426130035 con sede legale in Briga Novarese (NO), Regione Prato delle Gere, CAP 28010 PEC municipio@pec.briga-novarese.no.it, rappresentato da sig.ra CHIARA BARBIERI, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di SINDACO PRO TEMPORE dell'ente suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione n..... del..... (*indicare estremi atto autorizzativo alla sottoscrizione*)

di seguito indicate congiuntamente come "Parti" o singolarmente come "Parte"

PREMESSO CHE

- a) gli Enti suindicati risultano essere tutti accomunati dalla necessità di realizzare, sui propri rispettivi territori, il progetto complesso descritto all'Allegato 1, che potrà configurarsi quale "operazione" ai sensi dell'art. 2 punto 4 lettera a) del Reg. UE 2021/1060;
- b) i medesimi Enti hanno intenzione di presentare congiuntamente domanda per l'accesso ai contributi a valere sul PR FESR Piemonte 2021-2027 messi a disposizione dal Disciplinare di Attuazione delle Strategie Urbane d'Area di cui alla D.D. 283 del 30.6.2023, a cui viene fatto espresso riferimento;
- c) gli Enti ritengono che l'operazione (di cui all'Allegato 1) possa essere coerente e compatibile rispetto alla specifica disciplina definita nel sopra citato Disciplinare che regola l'accesso ai contributi a valere sul Programma in parola e alla Strategia Urbana d'Area di riferimento;
- d) la natura complessa dell'operazione da realizzare e delle sue ricadute in termini di reciproca interazione sui territori dei rispettivi Enti determina la necessità di un coordinamento integrato di tutte le fasi relative alla sua attuazione, dalla progettazione, al finanziamento, alla scelta delle modalità operative atte a realizzarla;
- e) presenta caratteristiche di unicità tipologica e continuità funzionale configurandosi quale "opera unica";
- f) il Disciplinare suindicato, a tal fine, prevede la possibilità che tale coordinamento venga riconosciuto quale forma di aggregazione meritevole di accesso previa indicazione di un soggetto tra quelli aggregati, che assuma le funzioni di Capofila e, in relazione al co-finanziamento richiesto, di Beneficiario dell'operazione ai sensi dell'art. 2 punto 9 lettera a) del Reg. UE 2021/1060;

- g) è interesse e volontà delle parti coordinare le attività e gli interventi ai fini della partecipazione al Disciplinare definendo assetti organizzativi e gestionali più idonei alla successiva gestione dei finanziamenti e della spesa nel rispetto dei principi contabili e amministrativi e sulla base delle rispettive competenze;
- h) lo strumento giuridico più indicato per il raggiungimento dell'obiettivo sopra delineato è dalle parti individuato nella convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, e cioè al fine di poter realizzare, in conformità al disposto del bando, l'operazione descritta nell'Allegato di cui al suindicato punto a);

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

### 1) Premesse

Le premesse e gli allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa e sono il presupposto su cui si fonda il consenso tra le parti.

### 2) Oggetto, impegni, obblighi e responsabilità

L'oggetto della presente convenzione è l'aggregazione degli Enti convenzionati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 d. lgs. 267/2000, per poter operare, in conformità con il disposto di cui al par. 2 dell'Addendum a Disciplinare di attuazione delle Strategie Urbane d'Area suindicato:

- a. La realizzazione dell'operazione di cui in premesse;
- b. La rendicontazione delle spese connesse alla realizzazione dell'operazione, secondo le modalità previste dal Disciplinare in premesse.

A tal fine i soggetti sottoscrittori stipulano la presente convenzione definendo quanto segue:

1. Il Comune di BORGOMANERO è indicato e nominato soggetto capofila ("Capofila").
2. Il **CAPOFILA** assume su di sé i seguenti obblighi ed è, a tal fine, delegato ad esercitare in nome proprio e per conto degli altri enti sottoscrittori ai sensi dell'art. 30, comma 4, d. lgs. 267/2000, ogni inerente potere, diritto e facoltà. In particolare lo stesso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà:
  - a. Per quanto riguarda la **realizzazione dell'operazione**:
    1. Predisporre un cronoprogramma per l'efficace ed efficiente realizzazione dell'attività e del coordinamento di cui *infra*;
    2. Predisporre il quadro economico dell'intervento, determinando e coordinando l'imputazione pro-quota tra gli Enti convenzionati delle risorse finanziarie che lo compongono;
    3. Nominare il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023;
    4. Procedere alla redazione della progettazione ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 36/2023 in relazione a tutti i livelli necessari;
    5. Operare le attività di verifica, di validazione della progettazione di cui al punto precedente ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 36/2023;
    6. Procedere, secondo le modalità in essere nel proprio ordinamento, all'approvazione della progettazione nei differenti livelli di elaborazione;
    7. Fungere, ai sensi dell'art. 62, comma 14 del d. lgs 36/2023, da Stazione unica appaltante per aggiudicazione dei lavori, servizi o forniture connesse alla realizzazione dell'operazione, anche in relazione alla fase di aggiudicazione, di stipulazione del contratto e di esecuzione dello stesso, ivi inclusa la direzione dei lavori, ai sensi degli artt. 113 e ss d. lgs. 36/2023;



Nel caso in cui il Capofila non disponga di adeguata qualificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 d. lgs. 36/2023, lo stesso è fin d'ora autorizzato ad avvalersi, anche ai sensi dell'art. 62, commi 9 e 11 d. lgs. 36/2023, di un ente terzo dotato della qualificazione richiesta, ferme le proprie responsabilità, obblighi e impegni e quelle degli Enti convenzionati;

8. Fungere da Committente degli appalti di cui ai punti precedenti e pertanto ricevere le connesse fatture, operare i relativi pagamenti e sopportarne gli oneri, in relazione alle spese afferenti all'operazione, fermi gli obblighi in capo a ciascuno degli Enti convenzionati di cui al successivo punto 3;
9. Svolgere le attività connesse al collaudo dell'opera ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 36/2023;
10. Ogni altra mansione, compito, attività connessa o conseguente a quelle su riportate in quanto funzionale e necessaria al pieno esercizio delle stesse.

b. Per quanto riguarda la **rendicontazione delle spese**:

1. Assumere la qualificazione, ai sensi del Disciplinare in premesse, di Beneficiario dell'operazione, con ogni conseguente obbligo previsto dal Disciplinare suindicato;
2. Curare, inoltre, i rapporti con i competenti Settori della Regione Piemonte specificati nel Disciplinare in premesse, in relazione al procedimento di co-finanziamento e ad ogni altro connesso, correlato o conseguente;
3. Nell'ambito di cui al precedente punto 1, sostenere le spese per la realizzazione dell'operazione in base al mandato conferito con la sottoscrizione della presente convenzione, sulla base delle risorse assegnate e trasferitegli (dagli altri enti sottoscrittori) in qualità di Capofila e soggetto beneficiario dell'operazione. Il riparto delle spese tra la parti è effettuato in ragione degli importi di spettanza per l'intervento approvato. A tal fine il Capofila provvede ad istituire nel proprio bilancio un centro di costo su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita. Il Capofila è da considerarsi unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e destinati alla realizzazione dell'operazione.
4. Provvedere a trasferire gli importi tra i singoli enti convenzionati secondo le quote di rispettiva spettanza, a seguito del buon esito delle verifiche di gestione effettuate da parte dell'Autorità di Gestione sulla documentazione presentata a titolo di rendicontazione ed alla ricezione del contributo a valere sul PR FESR Piemonte.

3. Il Capofila si impegna a garantire il rispetto degli obblighi definiti nel Disciplinare suindicato con riferimento al più ampio insieme di norme e disposizioni che regolano l'utilizzo di risorse a valere sul PR FESR Piemonte 2021-2027, così come richiamate nel Disciplinare suindicato e nelle norme e disposizioni unionali, nazionali e regionali ivi richiamate.

Nel rinviare al più ampio contesto suindicato, si richiama in questa sede l'art. 65 del Reg UE 2021/1060 in tema di "Stabilità delle operazioni", per gli effetti del quale il Capofila si impegna a garantire, per quanto di competenza, che nei 5 anni successivi al pagamento finale delle spese connesse alla realizzazione dell'operazione, che non si verifichi:

- ✓ un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- ✓ una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

4. Gli **ENTI CONVENZIONATI** assumono su di sé i seguenti obblighi, impegni e responsabilità:

- a. Per quanto riguarda la **realizzazione dell'operazione**:
1. Adeguarsi al cronoprogramma predisposto dal Capofila di cui al punto 2.a.i.1;
  2. Procedere con l'adozione di ogni atto e provvedimento necessario ad armonizzare o rendere possibile la progettazione operata dal Capofila, ivi incluse eventuali modifiche o varianti urbanistiche o altre attività specifiche per il governo del territorio e non delegate o delegabili al Capofila nelle funzioni di cui sopra;
  3. Dotare il Capofila di ogni autorizzazione, visto, nullaosta o altrimenti denominato necessario alla compiuta realizzazione delle funzioni delegate;
  4. Individuare, determinare, imputare e trasferire tutte le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'operazione e delle funzioni delegate al Capofila nella misura pro quota imputabile a ciascun ente convenzionato;
- b. Per quanto riguarda la **rendicontazione delle spese**: rendere possibile anche garantendo attivamente, mediante l'adozione di qualsivoglia attività o condotta necessaria o mediante l'adozione di qualsivoglia atto, provvedimento, autorizzazione, nullaosta o altrimenti denominato, il rispetto degli obblighi gravanti sul Capofila quale Beneficiario dell'operazione ai fini del corretto adempimento di quanto previsto nel Bando/ Disciplinare suindicato.
5. Ciascun soggetto convenzionato s'impegna a rispettare gli obblighi di cui sopra assumendone la relativa responsabilità anche in termini di ritardo, omissione o errore che determinino conseguenze negative per il buon esito dell'operazione, nonché a garantire, manlevare o in ogni caso, tenere indenne, per quanto di propria competenza, il Capofila e/o gli altri Enti convenzionati in relazione all'attività compiuta da questi nel proprio interesse.
6. Ciascun soggetto convenzionato si impegna inoltre a garantire il rispetto degli obblighi definiti nel Disciplinare suindicato con riferimento al più ampio insieme di norme e disposizioni che regolano l'utilizzo di risorse a valere sul PR FESR Piemonte 2021-2027, così come richiamate nel Disciplinare suindicato e nelle norme e disposizioni unionali, nazionali e regionali ivi richiamate. Nel rinviare al più ampio contesto suindicato, si richiama in questa sede l'art. 65 del Reg UE 2021/1060 in tema di "Stabilità delle operazioni", per gli effetti del quale ciascun Ente sottoscrittore si impegna a garantire, per quanto di competenza, che nei 5 anni successivi al pagamento finale delle spese connesse alla realizzazione dell'operazione, che non si verifichi:
- ✓ un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
  - ✓ una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

### 3) Referenti

In relazione all'attività oggetto della presente convenzione, ogni Ente provvede a nominare un Referente. Il Referente del Capofila è nominato Coordinatore.

Le Parti possono modificare in ogni momento il nominativo del proprio referente, mediante comunicazione scritta almeno 30 giorni prima agli altri Enti e al Coordinatore.

Per quanto riguarda la prima nomina, gli enti dichiarano quanto segue:

- Comune di Borgomanero - Capofila: xxxxxx (Coordinatore)
- Comune di Briga Novarese: xxxxxx

Il Coordinatore provvederà, in nome e per conto del Capofila, a verificare e operare un *report* delle attività realizzate e delle successive necessità, trasmettendolo ai Referenti indicati con cadenza mensile e, comunque, ogni qual volta sarà ritenuto necessario. Ogni comunicazione inviata ai Referenti sarà valida ed efficace nei

confronti del rispettivo Ente, così come ogni comunicazione del Referente sarà imputata direttamente all'Ente dallo stesso rappresentato.

#### **4) Obblighi di riservatezza**

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.

Le parti s'impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione. In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili a persone esperte ed a chi operi nel settore, o lo diventino successivamente per scelta della persona che ne sia titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

#### **5) Durata della Convenzione e procedure di proroga e di rinnovo**

La presente Convenzione ha una durata pari a 5 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto 6 mesi prima dalla scadenza.

È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della Convenzione.

#### **6) Controversie**

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti e obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Novara.

In ogni caso le Parti sospendono l'esercizio di ogni diritto e si astengono dal far valere qualsivoglia eccezione nei confronti del Capofila qualora connessa all'attività da quest'ultimo svolta quale beneficiario dei contributi a valere sul PR FESR Piemonte 2021-2027, fino alla permanenza del procedimento di contribuzione e per la durata prevista in relazione alla stabilità delle operazioni cofinanziate.

## 7) Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione è sottoscritta in via telematica con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura del Comune di Borgomanero come da indicazioni dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Borgomanero.

## 8) Disposizioni generali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

Allegati:

- 1) Scheda intervento n. 1 "Realizzazione pista ciclopedonale lungo le sponde dell'Agogna" di cui alla Strategia Urbana d'Area n. 1 (Alto Novarese e Bassa Valsesia)
- 2) Piano finanziario condiviso
- 3) ....

Letto, confermato e sottoscritto.

[luogo e data]

[firme sottoscrittori]